

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 maggio 2007 n.65 (Ratifica Decreto Delegato 16 aprile 2007 n.53)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 16 aprile 2007 n.53 "Disposizioni fiscali per incentivare gli investimenti e il consolidamento dell'impresa", promulgato:

visto il primo comma dell'articolo 43 della Legge 18 dicembre 2006 n. 135;

vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 2 aprile 2007;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 maggio 2007;

visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 16 aprile 2007 n.53 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI FISCALI PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI E IL CONSOLIDAMENTO DELL'IMPRESA

Art.1

(Detassazione degli utili reinvestiti)

- 1. Gli utili annuali di bilancio conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 20 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, in contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 3.
- 2. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano alle società che alla data della presentazione del progetto di cui all'articolo 6 abbiano almeno cinque dipendenti; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei dipendenti divenga inferiore a cinque unità i benefici di cui al presente decreto delegato decadono interamente con gli effetti di cui all'articolo 7.

Art.2

(Investimenti incentivati)

1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:

- a) l'acquisizione di beni materiali ed immateriali, l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
- b) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici finalizzati ad ottenere consistenti risparmi energetici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e/o il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e certificato dai soggetti cui, sempre per legge, sarà demandata la funzione di controllo;
- c) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre nuove produzioni.
- 2. Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dalla società concedente per l'acquisto dei beni e dei servizi connessi.
- 3. Il valore del progetto aziendale di investimento deve essere oggetto di relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale sammarinese.
- 4. L'importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:
- 1) €100.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a);
- 2) € 20.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b);
- 3) €500.000,00= per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c).
- 5. I beni immobili di cui al comma 1, lettera c, detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione di cui all' articolo 6.

Art.3

(Coefficienti – Modalità applicative)

- 1. Ai fini del precedente articolo 1 non costituiscono reddito imponibile:
- a) il 60% degli utili annuali di bilancio per interventi di cui alla lettera a) dell' articolo 2;
- b) il 90% degli utili annuali di bilancio per interventi di cui alla lettera b) dell' articolo 2;
- c) il 30% degli utili annuali di bilancio per interventi di cui alla lettera c) dell' articolo 2.
- 2. Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%.
- 3. I benefici fiscali di cui all'articolo 1 sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell'intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, entro il quarto anno successivo a quello dell'autorizzazione medesima.
- 4. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio, vincolato per cinque anni.
- 5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il valore dell'intervento di investimento sia superiore €10.000.000,00, i benefici fiscali di cui all'articolo 1 sono riconosciuti entro il sesto anno successivo a quello dell'autorizzazione; in tal caso il fondo speciale di bilancio, di cui al comma 4, deve essere vincolato per sette anni.

Art.4

1. I progetti di investimento devono essere presentati non oltre centoventi giorni dall'avvio della loro realizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

Art.5

(Contenuto del progetto di investimento)

- 1. I progetti di investimento devono essere presentati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e devono contenere:
- una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti indicati dal presente decreto delegato;
- l'indicazione dei tempi di realizzazione non superiori a quattro anni dall'inizio del progetto e l'ammontare degli investimenti;
- il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell'investimento;
- l'indicazione degli eventuali incrementi occupazionali;
- la relazione giurata di cui all'articolo 2, comma 3.

Art.6

(Esito dell'istruttoria)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Industria Artigianato e Commercio comunica all'istante ed all'Ufficio Tributario l'esito dell'istruttoria ed accorda, contestualmente, l'eventuale autorizzazione per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1.

Art.7

(Proroghe – Irregolarità)

- 1. Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quadriennale, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. Tale proroga, sebbene motivata da comprovate circostanze, non potrà comunque superare gli ulteriori dodici mesi.
- 2. Annualmente, entro il mese di dicembre, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la verifica del rispetto delle condizioni autorizzative ed all'Ufficio Tributario la verifica della regolare iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili nonché degli ammortamenti effettuati.
- 3. Qualora l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilevi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato o violazioni alle disposizioni del presente decreto ne da comunicazione all'Ufficio Tributario, il quale provvede al recupero dell'imposta non pagata oltre agli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

Art.8

(Divieto di cumulo dei benefici)

E' fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente decreto delegato con quelli previsti da altre leggi in materia di imposte dirette, con gli interventi di credito agevolato nonché con quelli previsti al Decreto 20 luglio 2004 n. 100.

Art.9

(Norme finali)

- 1. E' abrogato il Decreto 18 novembre 2004 n. 157.
- 2. Gli interventi fiscali già autorizzati a norma del Decreto 18 novembre 2004 n. 157 restano disciplinati da tale decreto.
- 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società che esercitano le attività di cui all'allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.
- 4. Le norme del presente decreto si applicano agli investimenti effettuati a partire dall'anno 2005, a condizione che il relativo progetto sia presentato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio per l'approvazione, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso; in tali casi l'effetto di cui all'articolo 1 si produce con riferimento agli utili maturati a partire dall'esercizio relativo all'anno 2006.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 maggio 2007/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Alessandro Rossi – Alessandro Mancini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta